



ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET

*“La responsabilità del tributarista
e le indagini finanziarie a carico del contribuente”*

Dott. Marco BARGAGLI

Torino, 1 dicembre 2016

SOMMARIO

**PARTE I: Rapporti con il Fisco ed i diritti del contribuente
ispezionato: cenni**

**Responsabilità civile del tributarista: onere della prova
tra obbligazioni di mezzo e di risultato**

Concorso del tributarista nel reato

**PARTE II: Archivio dei rapporti finanziari
Accertamenti bancari ed indagini finanziarie**



RAPPORTI FISCO-CONTRIBUENTE

1. **Certezza del diritto** (necessità di ispirarsi a norme chiare, certe, documenti di prassi emanati in chiave interpretativa);
2. **Professionalità delle parti**, studio, formazione continua (consulente, verificatori, contribuente);
3. **Trasparenza** nei rapporti con i verificatori. Negare l'evidenza comporta la perdita di fiducia ed il conseguente deterioramento del rapporto di fiducia e fattiva collaborazione fisco-contribuente)
4. **Correttezza e Lealtà:** nello spirito della Legge n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), che pone a carico delle parti precisi obblighi e diritti nel corso della verifica fiscale;
5. **Fattiva collaborazione:** supporto ai verificatori utile a ricostruire compiutamente i fatti gestionali (maggiore speditezza dei controllo, minore permanenza dei verificatori all'interno dei locali aziendali, minore disagio per il contribuente);



DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze **effettive di indagine e controllo sul luogo.**

Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.



DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di **essere informato** delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.



DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere **effettuato nell'ufficio dei verificatori** o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.



RAPPORTI FISCO-CONTRIBUENTE

La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i **trenta giorni lavorativi**, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.



RAPPORTI FISCO-CONTRIBUENTE



Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con **modalità non conformi alla legge**, può rivolgersi anche al Garante del contribuente.

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare **entro sessanta giorni** osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di **particolare e motivata urgenza**.

**RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA NEI
RAPPORTI CON IL CLIENTE**



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

Obbligazioni di mezzi

(articolo 1176 c.c.)

Il tributarista, nello svolgimento della sua attività lavorativa, deve operare con **diligenza, prudenza, perizia** e, più in generale, con **etica professionale**.

Ai fini civilistici, l'oggetto dell'obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al **criterio della diligenza** sancito dall'art. 1176 c.c., a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato.

(BEST PRACTICES)



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

Articolo 1176 c.c.

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con **riguardo alla natura dell'attività esercitata.**

Diligenza: non solo fare le cose, **ma farle bene** nel rispetto dei migliori standard professionali, con aggiornamento professionale, massima dedizione ed impegno, cura del lavoro e piena informazione al cliente.



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

Obbligazioni di risultato

Nelle **obbligazioni di risultato** il tributarista, nello svolgimento della sua attività lavorativa, effettua una prestazione di servizio che deve raggiungere un determinato risultato.

Quindi, l'oggetto dell'obbligazione di risultato è necessariamente il **conseguimento del risultato richiesto dal cliente**.



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

ONERE DELLA PROVA

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato ha riflessi sul **riparto dell'onere della prova** relativa all'esatto adempimento dell'obbligazione.

La prova dell'inadempimento, nell'ambito delle **obbligazioni di mezzi**, grava infatti sul **creditore (cliente)** che è tenuto a dimostrare che la prestazione (eseguita del tributarista) non è stata svolta con diligenza.



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

ONERE DELLA PROVA

Di contro, nelle **obbligazioni di risultato**, una volta dimostrato il titolo della pretesa contrattuale (es. incarico al professionista), **è il debitore (professionista)** che deve dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa a lui non imputabile (ex art. 1218 c.c.).

Altrimenti scatta l'inadempimento dell'obbligazione, con possibilità di richiedere il danno.



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

Articolo 1218 c.c.

Il debitore che **non esegue esattamente la prestazione dovuta** (caso tipico nelle obbligazioni di risultato) è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

Con riferimento alle obbligazioni dei tributaristi e, più in generale dei professionisti, le stesse sono normalmente inquadrare tra le **obbligazioni di mezzi**.

Tuttavia, esistono taluni specifici adempimenti delegati al professionista a fonte dei quali il cliente si attende il **conseguimento di un determinato risultato** (es. la corretta e tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi).

Infatti il cliente, nei rapporti con il proprio consulente, vuole **realizzare un risultato ben preciso**, che egli ritiene di non essere in grado conseguire da solo ossia la presentazione della dichiarazione dei redditi nel rispetto della normativa vigente.



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

Quindi:

- nelle **obbligazioni di mezzo**, per essere esonerato da responsabilità, il **professionista** deve **dimostrare** di avere adottato la diligenza che normalmente viene richiesta nell'espletamento della propria professione (art. 1176 c.c.);
- nelle **obbligazioni di risultato**, tale dimostrazione non è sufficiente, in quanto l'adempimento del professionista viene misurato in funzione del conseguimento dell'**obiettivo** voluto dal **cliente** con il quale ha assunto l'impegno, per cui se il risultato non viene conseguito il professionista può liberarsi dalla responsabilità **solo fornendo la prova dell'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.**



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

Nelle **obbligazioni di mezzi** il professionista deve dimostrare di avere utilizzato la diligenza e perizia normalmente richiesta dal caso concreto per permettere di conseguire il risultato atteso dal cliente.

Ad esempio, davanti al giudice tributario l'obbligazione a carico del tributarista non è quella di ottenere l'accoglimento di un ricorso tributario, ma quella di **impiegare tutte le energie positive**, in termini di perizia, diligenza e competenza, per ottenere quel risultato (es. ricerca dei precedenti giurisprudenziali, analisi della normativa, attenta predisposizione del ricorso tributario).



Limitazione della responsabilità

Potrà essere inoltre invocata la **limitazione della responsabilità** a norma dell'articolo 2236 del c.c. quando, dimostrata l'inesistenza di dolo o di colpa grave, la prestazione comporti la **soluzione di problemi tecnici di particolare complessità**, come quando debba essere applicata una **normativa nuova e complessa** e manchino istruzioni e chiarimenti diramati da parte dell'Amministrazione finanziaria.



Limitazione della responsabilità

Articolo 2236 del c.c.

Se la prestazione implica la **soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà**, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Nei casi ordinari, di contro, la diligenza richiesta al professionista è una **diligenza qualificata**, superiore a quella che sarebbe richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.

Quindi, il professionista risponde per negligenza, imprudenza e colpa lieve, atteso il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso.



Azione per il risarcimento del danno

Il cliente che intende agire per ottenere il risarcimento ha l'onere di provare il danno subito, la colpa del prestatore d'opera intellettuale, nonché il **nesso di causalità** tra colpa e danno.

La limitazione di responsabilità di cui all'articolo 2236 c.c. non è applicabile alle ipotesi di negligenza o imprudenza del professionista, attesa la diligenza professionale richiesta allo stesso a norma dell'art. 1176, comma secondo, c.c..



Dichiarazione fiscale

Esempio n. 1

Al contribuente viene irrogata una sanzione per **errori nella redazione della dichiarazione fiscale**. Gli errori ed omissioni derivano dalla irregolare tenuta delle scritture contabili.

A questo punto, graverà sul tributarista l'onere di provare il corretto adempimento del mandato e che la sanzione irrogata è derivata da evento a lui non imputabile.



Difesa del contribuente

Esempio n. 2: ricorso tributario

Nell'espletamento dell'attività di difesa del cliente innanzi alle Commissioni tributarie la responsabilità del professionista, può derivare solo dalla **violazione delle regole del processo per omissione o ritardo nella presentazione, nei termini del ricorso o dell'appello.**

Non rileva, invece, l'eventuale **errore nella strategia processuale** la cui scelta compete alla discrezionalità del consulente, fatto sempre salvo il caso di dolo o colpa grave, come può essere quello di incorrere in **elementari errori** che possano compromettere irrimediabilmente l'esito del giudizio.



Costi e benefici del ricorso

Esempio n. 3: lite temeraria

Il tributarista deve fornire al cliente tutte le informazioni utili, al momento del rilascio del mandato alla lite, sui rischi e sui possibili esiti negativi del ricorso e rappresentare chiaramente il rapporto costi-benefici che potrebbero derivare dal contenzioso.

Un'eventuale **lite temeraria** che generi anche una pesante condanna alle spese di giudizio sarà valutata negativamente per il professionista che non abbia adempiuto al dovere (anche deontologico) dell'informazione completa dei possibili effetti pregiudizievoli del contenzioso.



Pareri richiesti dal cliente

Esempio n. 4: rilascio di pareri

Il parere richiesto al tributarista deve rappresentare i punti di forza e di debolezza delle tesi relative al quesito posto dal cliente ed il grado di sostenibilità delle stesse davanti alle autorità fiscali e giurisdizionali.

Quindi, il cliente, deve essere messo in grado di assumere decisioni consapevoli dopo avere considerato i rischi ed i vantaggi desumibili dal parere.



Parere finalizzato al conseguimento del risultato

In alcuni casi il professionista assume contrattualmente un'obbligazione di risultato.

Ipotesi di rilascio di pareri o di redazione di contratti quando il compenso dell'opera svolta **viene subordinato** al conseguimento del risultato positivo esito dell'operazione a cui il parere si riferisce, ossia alla stipula del contratto redatto.



Distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato

Sul punto, come ha rilevato la Suprema Corte (cfr. Cassazione sentenza n. 11737/2012): “nonostante la redazione dell’atto (parere o contratto) comporti l’esame e lo studio della relativa problematica, l’obbligazione non può dirsi adempiuta se non sia stato assicurato il risultato, né il professionista può maturare il diritto al compenso se l’obbligazione non sia stata adempiuta”.



Responsabilità del professionista

1) Corte di Cassazione, sentenza n. 15107 22 luglio 2016

Ipotesi considerata: obbligazione di risultato

Al professionista era stata affidata un'operazione di ristrutturazione societaria di una certa complessità, per la quale il professionista aveva assicurato la **completa assenza di tributi da versare** perché i conferimenti sarebbero stati effettuati in sospensione d'imposta.



Responsabilità del professionista

Corte di Cassazione, sentenza n. 15107 22 luglio 2016

L'amministrazione finanziaria, di contro, chiede al contribuente il **pagamento di una cifra considerevole**.

Quindi, il cliente presenta la **domanda di inadempimento** addossando al commercialista il risarcimento dell'intero importo.

Il giudice ha ritenuto che il rapporto contrattuale tra committente e professionista era regolato sulla base della precisa individuazione di alcuni **obiettivi da raggiungere**.



Responsabilità del professionista

Corte di Cassazione, sentenza n. 15107 22 luglio 2016

In particolare, a rilevare era la garanzia della sospensione d'imposta fornita al gruppo societario, di cui il professionista si era incaricato di ridisegnare il perimetro.

Questo rendeva, sottolinea la Cassazione, la sua obbligazione **strumentale al raggiungimento** di quel preciso risultato rappresentato dalla riorganizzazione del gruppo societario in regime di esenzione d'imposta.

Quindi: obbligazione di risultato!!



Responsabilità del professionista

Dovere di informazione e diligenza del professionista

2) Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 23 giugno 2016, n. 13007

La questione sulla quale si è espressa la Cassazione riguarda la sussistenza o meno di un obbligo del professionista di informare il cliente della possibilità di **effettuare un ricorso in Cassazione**, nonché dei termini e delle modalità per la sua proposizione, inclusa l'informazione della necessità di rivolgersi a un avvocato abilitato davanti alla suprema Corte, in ossequio ai doveri di **diligenza professionale** derivanti dall'incarico conferito.



Responsabilità del professionista

Dovere di informazione e diligenza del professionista

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 23 giugno 2016, n. 13007

Nell'attività di consulenza richiesta ad un professionista, il **dovere di diligenza** (ex articolo 1176 c.c.) impone l'obbligo non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista (Cassazione cfr. sentenza 20 novembre 2009, n. 24544, Cassazione, sentenza 14 luglio 2015, n. 14639), ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da tale ambito.



Responsabilità del professionista

Dovere di informazione e diligenza del professionista

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 23 giugno 2016, n. 13007

Il professionista incaricato deve informare il cliente dei **limiti della propria competenza (non essendo patrocinante in Cassazione)** e fornire gli elementi e i dati comunque nella sua conoscenza per consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (es. avvocato).



Responsabilità del professionista

Dovere di informazione e diligenza del professionista

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 23 giugno 2016, n. 13007

Quindi, il professionista che **non ha suggerito** al contribuente di impugnare in Cassazione una sentenza sfavorevole del giudice tributario **ne risponde in sede civile**.

Infatti, il contribuente ha presentato ricorso dinanzi al giudice tributario contro un **avviso di accertamento** e in sede di appello, la pretesa impositiva è stata confermata.

Si è allora rivolto al proprio consulente per chiedere indicazioni e chiarimenti su come procedere.



Responsabilità del professionista

Dovere di informazione e diligenza del professionista

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 23 giugno 2016, n. 13007

Il professionista, ha lasciato decorrere i termini per l'impugnazione in Cassazione, senza contattare il proprio cliente.

La decisione sfavorevole è diventata così definitiva.

Il contribuente, pertanto, **ha citato in giudizio** il consulente fiscale innanzi al Tribunale per ottenere, non solo la restituzione della somma pretesa con l'accertamento originariamente impugnato, ma anche il risarcimento del danno subito.



Responsabilità del professionista

Sanzioni al contribuente negligente anche se il tardivo deposito della dichiarazione IVA è dipeso dal commercialista

3) Corte di Cassazione, Ordinanza del 9 giugno 2016, n. 11832

Gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi e tenuta di scritture **non possono considerarsi assolti con l'affidamento delle incombenze a un professionista**, richiedendosi anche un'attività di **controllo e vigilanza** sulla loro effettiva esecuzione, superabile solo a fronte di un **comportamento fraudolento del professionista**, finalizzato a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto (Cass. 21 maggio 2010, ordinanza n. 12472; Cass. sent. 11 dicembre 2013, n. 27712).



Responsabilità del professionista

L'affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione **non esonera il soggetto obbligato** dal vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.

Rilevando ai fini delle sanzioni per violazione di norme tributarie la **coscienza e volontà**, il contribuente ha l'obbligo di **presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione**, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti e, quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione telematica del modello, è obbligato a fare sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata

(Cass. sent. 15 giugno 2011, n. 13068 e Cass. n. 27712 del 2013)



RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

4) Sentenza 1829/21/2016 CTR Lazio (depositata 7 aprile 2016)

Il contribuente non è responsabile dell'omesso pagamento dei tributi quando il fatto è imputabile al professionista incaricato di curare gli adempimenti fiscali.

In questo caso, l'amministrazione può recuperare gli importi non versati **ma non può applicare alcuna sanzione.**



RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

Sentenza 1829/21/2016 CTR Lazio
(depositata 7 aprile 2016)



L'esimente di cui al citato art. 6, comma 3, D.lgs. n. 472/1997 opera pienamente in quanto i contribuenti hanno, con sufficiente grado di attendibilità dimostrato:

- di avere incaricato un professionista di fiducia, conosciuto da anni, di curare gli adempimenti fiscali relativi all'attività di impresa;
- che tale professionista, pur avendo incassato i compensi relativi all'incarico conferitogli ha ommesso, per sua negligenza, di presentare le pertinenti dichiarazioni dei redditi e i pagamenti concernenti i tributi dovuti;
- di avere presentato, prontamente, **denuncia all'autorità giudiziaria** nei confronti del professionista negligente.

Giurisprudenza

Sentenza	Sintesi
<p>Cassazione sentenza n. 40332 del 30 settembre 2013</p>	<p>Può essere condannato per bancarotta preferenziale in concorso con il cliente il professionista (che era altresì componente del Cda aziendale) che non poteva non sapere del disegno distrattivo posto in essere</p>



Giurisprudenza

Sentenza	Sintesi
<p data-bbox="389 608 1048 715">Cassazione sentenza n. 39079 del 23 settembre 2013</p>	<p data-bbox="1106 480 1886 1102">Il dolo specifico richiesto dalla legge per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è insito nella figura del dottore commercialista che in quanto tale è ben consapevole del significato dell'obbligazione tributaria, dei suoi presupposti e dell'eventualità del suo accertamento successivo</p>



Giurisprudenza

Sentenza	Sintesi
<p data-bbox="387 667 1048 770">Cassazione sentenza n. 39873 del 26 settembre 2013</p>	<p data-bbox="1104 539 1883 1029">Può essere condannato per frode fiscale il professionista che redige i bilanci e le dichiarazioni fiscali di una società essendo consapevole del ruolo di mere cartiere dei fornitori della società stessa ed i cui costi sono confluiti in tali atti</p>



Giurisprudenza

Sentenza	Sintesi
<p data-bbox="387 667 1048 770">Cassazione sentenza n. 39988 del 9 ottobre 2012</p>	<p data-bbox="1106 539 1886 1029">Concorrono nel reato di bancarotta per distrazione i commercialisti che, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre beni ai creditori</p>



Commercialisti: la linea dura della sezione penale

Sentenza	Sintesi
<p data-bbox="389 667 1048 778">Cassazione sentenza n. 13982 del 12 aprile 2012</p>	<p data-bbox="1106 539 1886 836">Può essere condannato per evasione fiscale e subire il sequestro per equivalente il professionista che aiuta il suo cliente ad evadere l'IVA.</p>



Responsabilità in caso di omessa dichiarazione

Sentenza	Sintesi
<p data-bbox="387 667 1048 772">Cassazione sentenza n. 46500 del 24 novembre 2015</p>	<p data-bbox="1104 539 1883 1098">La suprema Corte di Cassazione, ha affermato che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'affidamento dell'incarico al professionista non solleva dalla responsabilità penale il contribuente, su cui permane l'obbligazione tributaria.</p>



CONCORSO NEL REATO PENALE DA PARTE DEL TRIBUTARISTA



La responsabilità penale del professionista



Concorso nel reato

Prima di esaminare l'eventuale responsabilità, a titolo di concorso nei reati di cui al D.lgs n. 74/2000, occorre prima analizzare le disposizioni contenute nell'articolo 110 del codice penale a mente del quale “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questa stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.



La responsabilità penale del professionista

Corte di Cassazione Sentenza n. 4383 (10 dicembre 2013)

“Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un **contributo apprezzabile alla commissione del reato**, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato”.



La responsabilità penale del professionista

Il comportamento attivo del professionista

Dalla lettura della sentenza in rassegna possiamo intuire che un'eventuale concorso del reato del professionista nella commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, richiede la sussistenza dell'elemento soggettivo sotto forma del dolo.

Quindi, la punibilità del professionista si può avere soltanto qualora sia dimostrato che lo stesso abbia **consapevolmente** suggerito, organizzato, supportato, avallato comportamenti evasivi posti in essere dal contribuente.



La responsabilità penale del professionista

Corte di Cassazione sentenza n. 38335 (10 settembre 2013)

L'affidamento dell'incarico al professionista non solleva il contribuente dall'assolvimento degli obblighi tributari, non potendosi assegnare alla delega valenza esimente rispetto al reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del D.lgs. n. 74/2000).



La responsabilità penale del professionista

Corte di Cassazione sentenza n. 16958 (8 maggio 2012)

L'affidamento ad un professionista abilitato dell'attività di trasmissione e presentazione della dichiarazione dei redditi non esonera il contribuente dall'attività di vigilanza circa l'esatto e puntuale adempimento di tale incombenza.



La responsabilità penale del professionista

Corte di Cassazione sentenza n. 35453 (1 ottobre 2010)

Un **professionista** aveva avuto un ruolo importante nella realizzazione del delitto di emissione di fatture false, essendo state rinvenute nel suo studio professionale “**numerose fatture che non risultavano contabilizzate dalle ditte emittenti ma annotate nella contabilità di una ditta e delle quali era stata poi accertata la falsità**”.

Sul punto, il giudice di legittimità ha rilevato che la disciplina penale tributaria **esclude il concorso** tra chi ha emesso la fattura e chi l’ha utilizzata e non il concorso nell’emissione della fattura o del documento per operazioni inesistenti, secondo le regole ordinarie del concorso di persone nel reato ex articolo 110 C.P.

Frode fiscale e fatture per operazioni inesistenti

Art. 2. D.lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, indica in una delle dichiarazioni (*soppressione della parola "annuali", ampliando la portata della norma*) relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



Ampliamento del concetto di dichiarazione

La fattispecie penalmente rilevante è stata di recente estesa ad esempio alla dichiarazione ex art. 5 del D.P.R. n. 322/1998 nei casi di **LIQUIDAZIONE** di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. n. 917/1986 e di imprese individuali, ossia alle dichiarazioni ex art. 5, comma 4 D.P.R. n. 322/1998, d'inizio e di chiusura della **procedura nei casi di FALLIMENTO O DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**, ovvero alle dichiarazioni ex art.5-*bis* del D.P.R. n. 322/1998 nell'ipotesi di **TRASFORMAZIONE, DI FUSIONE E DI SCISSIONE** ed alle dichiarazioni ex art. 5-*ter* del D.P.R. n. 322/1998 dei curatori di eredità giacenti e degli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva in favore di nati non ancora concepiti.



Fatture false ed acquirente in buona fede

La suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la **sentenza 2609/16 del 22 dicembre 2015**, ha affermato il principio in base al quale nessuna responsabilità per le eventuali violazioni fiscali può essere imputata al cessionario che, in buona fede, acquista realmente la merce da parte del cedente che ha emesso una fattura per operazioni inesistenti.



Fatture false ed acquirente in buona fede

CTR Ancona n. 145/2/16 - CTR Bologna, decisioni n. 111-112/10/2015

La condotta fiscalmente scorretta del **fornitore** non è in grado di motivare l'accertamento da **operazioni inesistenti** per il cliente, in assenza del reperimento di ulteriori elementi circa la partecipazione di quest'ultimo alla frode.

A seguito della verifica effettuata presso alcune associazioni sportive, nel corso delle quali venivano evidenziate numerose e gravi irregolarità amministrative, fiscali e penali, ai clienti di queste (sponsor) veniva contestato il **concorso fraudolento in effettuazione di operazioni oggettivamente inesistenti**. Inoltre, veniva contestata l'entità delle spese (in entrambi i casi di importo superiore all'utile di esercizio) nonché l'inerenza, in quanto tali costi venivano accertati come non giustificabili in relazione all'attività aziendale (entrambe le società operano nel settore edile).



Fatture false e responsabilità del professionista

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 17418 depositata il 28 aprile 2016

Risponde di concorso nel reato di emissione di fatture false il professionista **che suggerisce a propri clienti** di utilizzare tali documenti per abbattere il carico fiscale.

Un professionista incaricato di curare la contabilità di varie aziende, era stato accusato di concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per aver prospettato a due dei propri clienti la possibilità di inserire dei costi al fine di ridurre il carico fiscale.



Fatture false e responsabilità del professionista

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 17418 depositata il 28 aprile 2016

Vi è concorso nel reato di frode fiscale di coloro che, pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società emittente le fatture per operazioni inesistenti, **abbiano in qualsivoglia modo partecipato a creare il meccanismo fraudolento** che ha consentito alle utilizzatrici dei documenti il risparmio di imposta.

Anche con la sentenza n. 1684/2013 era stato affermato che ai fini del concorso nel reato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 74/2000, il possesso di fatture false e del **timbro dell'emittente presso lo studio** costituisce prova inequivocabile della partecipazione alle condotte criminose contestate.



Fatture false e responsabilità del professionista

La Cassazione (cfr. sentenza n. 39873/2013) ha affermato che **risponde di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2 del D.lgs n. 74/2000) il professionista che **contabilizza nelle dichiarazioni** del cliente fatture che sapeva essere false.

In merito, la prova era stata ravvisata nella circostanza che il ruolo di mere «cartiere» delle società emittenti le fatture era noto al professionista, poiché la sede sociale coincideva in un caso con il proprio ufficio e, in altro, con l'indirizzo di un amministratore nel frattempo deceduto e quindi un professionista appena avveduto avrebbe dovuto quanto meno sospettare del carattere fittizio delle fatture in ragione della generica descrizione fornita rispetto a importi considerevoli.



Art. 13-bis D.lgs. n. 74/2000

Circostanze aggravanti del reato

Le pene stabilite per i reati penali tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000 sono **aumentate della metà** se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio **dell'attività di consulenza fiscale** svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.



PARTE II

ACCERTAMENTI BANCARI ED INDAGINI FINANZIARIE



ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Gli **intermediari finanziari** (es. banche ed altri operatori finanziari) devono inviare periodicamente, in via telematica, al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria:

- i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche con le quali l'intermediario intrattiene rapporti di varia natura;
- i dati dei cointestatari o contitolari, dei delegati o dei procuratori che hanno la possibilità di operare sui conti;
- la tipologia e la natura del rapporto intrattenuto;
- le informazioni sui saldi iniziali e finali dei conti;
- il totale dei movimenti annui in dare e in avere dei rapporti su base attiva;
- la data di inizio o di termine delle eventuali procure o delle deleghe a operare sui conti;
- la data e l'importo delle operazioni extra conto effettuate nel corso dell'anno oggetto di segnalazione;
- la giacenza media annua dei conti correnti, dei conti deposito e assimilati.



INTERMEDIARI FINANZIARI

Provvedimento direttoriale n. 2012/50136 in data 20 giugno 2012.

- Banche
- Poste italiane S.p.A.
- SIM
- Organismi di investimento collettivo
- Società di gestione del risparmio (SGR)
- Cambiavalute
- Società fiduciarie
- Società ed enti di assicurazione
- Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi (articolo 112 Testo Unico Bancario)



DATI E NOTIZIE OGGETTO COMUNICAZIONE

Provvedimento direttoriale n. 2013/37561 del 25 marzo 2013

Le nuove informazioni relative ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria consentono all'Agenzia delle entrate, ai fini dei controlli fiscali, di svolgere con **maggiore proficuità e celerità le attività istruttorie connesse all'esecuzione delle indagini finanziarie**. Tali dati costituiranno per l'Agenzia delle entrate la base per l'elaborazione, con procedure centralizzate, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Provvedimento direttoriale n. 73782/2015 del 28 maggio 2015

Ulteriori informazioni operative circa le modalità di determinazione delle giacenze medie e l'impatto delle nuove disposizioni tese a semplificare gli adempimenti in **materia di dichiarazione ISEE**, redatta a norma del D.lgs. n. 109/1998.



DATI E NOTIZIE OGGETTO COMUNICAZIONE

I dati e le notizie oggetto di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari sono state implementate ad opera del D.L. 201/2011 e, successivamente, della Legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015).

In particolare, il legislatore ha introdotto importanti novità relative all'obbligo di comunicazione:

- dei dati e delle notizie riguardanti i **saldi iniziali e finali** dei rapporti finanziari;
- degli importi **totali delle movimentazioni** in addebito e in accredito del rapporto bancario;
- delle **giacenze medie annuali**.



SOGGETTI AUTORIZZATI

Possono avere accesso alla banca dati finanziaria i funzionari dell'Inps, dell'Agenzia delle entrate e gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

Inoltre, per effetto delle modifiche intervenute nel corso degli anni, attualmente possono consultare l'archivio dei rapporti finanziari i funzionari di Equitalia e delle altre società concessionarie della riscossione, nonché il personale degli organi giurisdizionali (es. Procura della Repubblica e Tribunali), al fine di acquisire dati e notizie relative alla capacità contributiva del contribuente e, contestualmente, accertare la consistenza patrimoniale dei soggetti ai fini di applicare misure cautelari di tipo patrimoniale quali, ad esempio, la confisca per equivalente ex articolo 12-*bis* del D.lgs. n. 74/2000.



INDAGINI FINANZIARIE

Il potere di effettuare le indagini bancarie e finanziarie è disciplinato:

- dall'art. 51, secondo comma, nn. 2) e 7) del D.P.R. n. 633/72;
- dall'art. 32, primo comma, nn. 2) e 7) del D.P.R. n. 600/73.

Con la **Legge 30 dicembre 2004, n. 311**, il legislatore ha notevolmente modificato la disciplina delle indagini finanziarie.

Si è passati dal tradizionale concetto di “accertamento bancario”, alla nozione più ampia di “indagine finanziaria”, riferita a tutti i possibili flussi finanziari riconducibili al contribuente.



AMBITO SOGGETTIVO

Le indagini finanziarie possono essere richieste nei confronti:

- delle persone fisiche;
- delle società di persone e degli enti assimilati;
- delle associazioni tra artisti e professionisti;
- degli enti pubblici e privati non commerciali;
- delle società e gli enti di ogni tipo (es. società di capitali), anche senza personalità giuridica, delle stabili organizzazioni di soggetti esteri non residenti;
- delle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato cui sia riconducibile una posizione giuridica rilevante dal punto di vista tributario.

Tuttavia, l'ambito applicativo delle indagini finanziarie può essere esteso anche nei confronti di terzi soggetti formalmente titolari di rapporti o esecutori di operazioni in realtà riconducibili al contribuente oggetto d'ispezione.

Cfr. articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973



IL SISTEMA PRESUNTIVO

Ai fini delle imposte sui redditi

(art. 32, primo comma, n. 2 del D.P.R. n. 600/73)

- **gli accrediti** nell'ambito dei rapporti intrattenuti e delle operazioni effettuate dai contribuenti con gli operatori finanziari, sono posti a base della ricostruzione di qualsiasi categoria reddituale quali **componenti positivi di reddito** (es. proventi, ricavi, compensi), qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito stesso o che le operazioni relative sono fiscalmente irrilevanti;
- **i prelevamenti effettuati**, non risultanti dalle scritture contabili (quindi la disposizione vale solo per i contribuenti soggetti ad obblighi contabili), **se non ne viene indicato il beneficiario**, si considerano **ricavi o compensi** e sono quindi utilizzabili per la rettifica del reddito.



CADE IL SISTEMA PRESUNTIVO PER I PROFESSIONISTI

Sentenza n. 228/2014 emessa dalla Corte Costituzionale

La consulta ha:

- dichiarato **l'illegittimità costituzionale** della presunzione nella parte relativa ai compensi conseguiti dai lavoratori autonomi, sulla base della «*fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali*» contabilizzati sui conti bancari intestati agli stessi;
- sancito, conseguentemente, l'abrogazione (solo per i professionisti) della presunzione legale relativa che, tuttavia, rimane in vigore per i soggetti titolari di reddito di impresa.



CADE IL SISTEMA PRESUNTIVO PER I PROFESSIONISTI

Sentenza n. 228/2014 emessa dalla Corte Costituzionale

La Corte ha ritenuto che la presunzione in rassegna violava gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo, ancorché per molti versi affini nel diritto interno ed in quello comunitario, non sono esattamente sovrapponibili nella prospettiva della presunzione medesima.

Per effetto della intervenuta declaratoria di incostituzionalità è venuto meno nella norma il riferimento ai “compensi” (cfr. articolo 32, primo comma, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973), con la conseguenza che la presunzione legale relativa rimane applicabile ai soli imprenditori.



IL SISTEMA PRESUNTIVO PER I CONTRIBUENTI

Ai fini IVA

(art. 51, secondo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633/72)

- **movimentazioni finanziarie in accredito (i versamenti)** devono essere considerati, qualora non giustificati da parte del contribuente, cessioni di beni e/o prestazioni di servizio in evasione d'imposta (**vendite in nero**);
- **i prelevamenti effettuati**, sono considerati **“acquisti in nero”**, sempre che il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che non si riferiscono ad operazioni imponibili.

“I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati .. sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ... se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili”.



LA PREVENTIVA RICHIESTA AL CONTRIBUENTE

Ai sensi dei nn. 6 bis) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72, gli Uffici dell' Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza **possono richiedere ai contribuenti** nei confronti dei quali sia già in corso un accertamento, un'ispezione o una verifica fiscale, il rilascio di **una dichiarazione** “contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società Poste Italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o straniere in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta”.



LA PREVENTIVA RICHIESTA AL CONTRIBUENTE

Si tratta di un particolare mezzo istruttorio, **di natura propedeutica ed eventuale**, al quale gli Organi di controllo possono ricorrere prima di dare corso ad un'indagine finanziaria, al fine di circoscrivere, con la collaborazione del contribuente, l'estensione degli accertamenti.



I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA

Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 1/2008, volume III, parte V – le indagini finanziarie – capitolo 2, pagina n. 26.

Indicazioni di carattere generale al ricorrere delle quali appare quanto meno auspicabile attivare lo strumento di indagine bancaria, soprattutto in ragione della particolare insidiosità e gravità dei fenomeni di evasione da fronteggiare:

- le forme di evasione totale o paratotale;
- le ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili o di loro tenuta in maniera palesemente inattendibile;
- i casi di frode fiscale e le altre fattispecie penali tributarie;
- le situazioni di evidente e significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità contributiva e i redditi dichiarati dai contribuenti.



I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA

La procedura delle indagini bancarie e finanziarie si articola nelle seguenti fasi:

- richiesta dell'autorizzazione alla competente autorità (Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o Direttore Regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante Regionale);
- rilascio dell'autorizzazione;
- richiesta dei dati agli operatori finanziari;
- gestione delle risposte da parte dei funzionari dell'amministrazione finanziaria (ricezione e monitoraggio delle risposte negative o positive inoltrate agli istituti di credito).



IL CONTRADDITTORIO: OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO?

Da un punto di vista testuale, l'invito rivolto al contribuente per fornire dati ed elementi giustificativi relativamente a quanto risultante nella documentazione bancaria e finanziaria, costituisce una **semplice facoltà** conferita agli Organi di controllo.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in numerose sentenze, ha aderito a questa impostazione, riconoscendo la legittimità, ai fini dell'accertamento in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, dell'utilizzazione dei dati relativi ai movimenti dei conti correnti bancari del contribuente **anche in assenza di una apposita convocazione** dello stesso nella fase istruttoria, rilevando l'insussistenza di norme che impongano tale convocazione prima della fase dell'accertamento vero e proprio, ma facendo comunque salvo l'effetto di determinare in capo al contribuente l'obbligo di dimostrare, in caso di omessa contabilizzazione o dichiarazione delle operazioni bancarie e finanziarie, la loro irrilevanza fiscale.



IL CONTRADDITTORIO

Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 1/2008, volume III, parte V – le indagini finanziarie – capitolo 4, pagina n. 60.

1. Formale convocazione del soggetto.

2. Redazione del processo verbale di verifica, che illustri:

- le ragioni della convocazione;
- le risultanze dell'esame della documentazione bancaria, postale o finanziaria;
- le differenze emerse rispetto alla contabilità esaminata e/o alla dichiarazione;
- la richiesta rivolta al soggetto di fornire i relativi elementi di riscontro, comprovanti l'avvenuta contabilizzazione delle operazioni riportate nella documentazione stessa, ovvero la circostanza che le operazioni medesime non assumono rilevanza ai fini fiscali, oppure che non si riferiscono ad operazioni imponibili.



IL CONTRADDITTORIO

Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 1/2008, volume III, parte V – le indagini finanziarie – capitolo 4, pagina n. 60.

In ordine alle operazioni finanziarie movimentate nei conti:

- vanno **sommati tutti i versamenti** effettuati nei conti accesi presso banche, uffici postali ed altri operatori finanziari, a cui vanno sottratti i versamenti di somme che corrispondono a **meri spostamenti di masse finanziarie** che non comportano variazioni di disponibilità e, successivamente, deve essere sommato il totale derivante **dal dare della cassa**, depurato del saldo iniziale e dei versamenti in esso effettuati di somme provenienti dai conti correnti intestati al soggetto verificato;
- l'importo finale in tal modo determinato rappresenterà il **totale delle entrate** effettive, vale a dire il totale delle risorse finanziarie disponibili, che dovrà necessariamente corrispondere al totale delle operazioni da cui derivano i redditi dichiarati ed i relativi componenti positivi.



NATURA DELLA PROVA CONTRARIA

Il contribuente deve dimostrare di “avere tenuto conto” delle operazioni risultanti dalla documentazione bancaria e finanziaria nelle scritture contabili e nella dichiarazione dei redditi, ovvero che le operazioni non siano fiscalmente rilevanti.

A tale ultimo scopo possono valere documenti rilasciati da **Amministrazioni pubbliche**, da soggetti addetti a funzioni certificative (es. **notai, avvocati**), ovvero da terzi qualificati formalmente interessati a particolari rapporti contrattuali con il contribuente, quali rimborsi, **prestiti, mutui, risarcimenti di danni** e così via, nonché documentazione relativa ad operazioni attinenti a titoli di credito in genere, quali **assegni, cambiali, polizze assicurative**.

Non sono idonee a superare le presunzioni legali, **semplici scritture private** attestanti flussi di denaro in entrata o in uscita (a titolo di anticipo o prestito) o **dichiarazioni di parte**, per l'evidente impossibilità di attribuirvi alcun valore di certezza e attendibilità.



RAPPORTI COINTESTATI

Agenzia delle Entrate Circolare 32/E del 19 ottobre 2006

Par. 5.2.

Comunque, nonostante la mancanza di un'espressa previsione normativa, risulta ormai fuori di dubbio **l'estendibilità delle indagini ai conti di "terzi"**, cioè di soggetti non interessati dall'attività di controllo, atteso che - per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo (da ultimo, Cassazione n. 2738/2001) - le citate disposizioni, utilizzando la locuzione "*i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti*", *legittimano anche l'apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione.*



INTESTAZIONE FITTIZIA

Agenzia delle Entrate Circolare 32/E del 19 ottobre 2006

(ipotesi di intestazione fittizia)

La circolare opera un richiamo all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, che consente di attribuire al contribuente “quei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”.

In merito, il documento di prassi specifica che la riferibilità al contribuente delle operazioni sui conti intestati al “terzo” deve essere provata dall'Ufficio ovvero dal Reparto della Guardia di Finanza procedente, già all'atto della richiesta di autorizzazione alle indagini bancarie.



ESAME DELLA GIURISPRUDENZA



Esame della giurisprudenza di legittimità.

Cassazione ordinanza 05.10.2016, n 19971
(onere della prova)

Il contribuente deve fornire prova contraria rispetto alla presunzione che i movimenti bancari siano relativi all'attività d'impresa.



Esame della giurisprudenza di legittimità

La Suprema Corte rigetta il ricorso allineandosi al consolidato orientamento di legittimità (si veda Corte di Cassazione n. 22502/2011 e Corte di Cassazione n. 4829/2015) in base al quale a fronte della **presunzione legale** relativa per cui i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi, **spetta al contribuente fornire la prova contraria** (anche mediante presunzioni semplici) che spetterà al giudice valutare.

In merito, **non è sufficiente una prova generica** circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente, e non già l'Amministrazione finanziaria, fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività.



CTR Lombardia sentenza n. 355/45/2016

I movimenti risultanti dai **conti correnti bancari intestati ai soci di una società in nome collettivo** a ristretta base familiare, possono essere riferiti alla stessa società, senza dovere dimostrare ulteriori elementi rispetto al mero legame familiare e societario intercorrente tra i vari soggetti.

In estrema sintesi, la motivazioni espresse da parte dell'Agenzia delle entrate, confermate dal giudice tributario, hanno determinato la **constatazione di maggiori ricavi imponibili** in capo alla società di persone, anche con riferimento ai prelevamenti effettuati sui conti correnti personali intestati ai soci, la cui destinazione non è stata giustificata al fisco.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 17.06.2002 n 8683

(acquisizione dei conti intestati al coniuge)

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, gli uffici Finanziari, previa autorizzazione della Direzione Regionale delle entrate, possono acquisire, a norma dell'art. 32, n. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi, nonché ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti (facendo applicazione di tale principio, in ragione della connessione e della inerenza al contribuente, é stata ritenuta legittima l'indagine e l'acquisizione dei dati relativi ai conti correnti **intestati esclusivamente al coniuge** del contribuente stesso).



Esame della giurisprudenza di legittimità

Cassazione sentenza 27 giugno 2007, n. 20858

L'effetto presuntivo configurato dalle norme tributarie e, conseguentemente, l'obbligo del contribuente di fornire la prova contraria, vale per tutti i rapporti finanziari intrattenuti dal contribuente stesso, ancorché cointestati con terzi, soprattutto ove si **tratti di congiunti**, dal momento che il vincolo familiare è da ritenersi sufficiente per suffragare l'attribuzione delle operazioni rilevate dalla documentazione all'attività del contribuente sottoposto ad attività ispettiva.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Cassazione sentenza 5 luglio 2007, n. 18372

E' stata ritenuta non sufficiente a superare l'effetto presuntivo l'affermazione, formulata in via generica e non supportata di precisi riferimenti probatori, secondo cui nel conto corrente cointestato al contribuente e alla sua consorte, erano affluiti esclusivamente i proventi dell'attività, non imponibile, esercitata dal coniuge.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Ancora l'effetto presuntivo e la conseguente necessità di fornire una prova contraria precisa, sono stati riconosciuti dalla stessa Cassazione, nelle **sentenze n. 7957 del 15 marzo 2007 e n. 23861 del 24 aprile 2007**, anche nel caso di **rapporti finanziari intestati a terzi** su cui il contribuente sottoposto ad attività ispettiva normalmente operi sulla base di delega dell'intestatario, soprattutto ove questo sia un familiare e non si dimostri che il potere di disposizione del rapporto finanziario sia stato conferito per circostanze specifiche e giustificabili.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Sentenza Cassazione 14.9.2007 n. 19216

In tema di Iva l'art. 51 comma 2, nn. 2) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione - non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che **l'intestazione a terzi sia fittizia o comunque superata**, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla **sostanziale imputabilità al contribuente**.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Sentenza Cassazione 14.11.2008 n. 27186

In tema di verifiche e accertamenti bancari, la semplice relazione di parentela o affinità non é sufficiente a far presumere la riferibilità al contribuente dei conti bancari intrattenuti dai parenti o affini.

E' necessario, a tal fine, che l'amministrazione dimostri, anche in via presuntiva, **la natura fittizia dell'intestazione.**



Esame della giurisprudenza di legittimità

Sentenza Cassazione 10.4.2009 n. 8766

(necessità autorizzazione preventiva)

In tema di verifiche dei conti bancari del contribuente, l'acquisizione e la utilizzazione della relativa documentazione presso gli istituti di credito, da parte della Guardia di Finanza, postula necessariamente **l'autorizzazione del Comandante di zona**, cui spetta la preventiva deliberazione in ordine alla opportunità e alla necessità delle indagini.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16874/2009)

Gli accertamenti fiscali basati sulle verifiche dei conti bancari, **prive di autorizzazione** da parte del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, sono comunque utilizzabili contro il contribuente, purché non abbiano provocato un grave e concreto pregiudizio.

La suprema Corte ha chiarito che *"un avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio (o dalla Guardia di Finanza) è illegittimo solo quando:*

(a) dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 51, n. 7, DPR n. 633/72;

b) tale mancanza abbia prodotto un 'concreto pregiudizio per il contribuente'".



Esame della giurisprudenza di legittimità

Nella sentenza **23 luglio 2010, n. 17387**, la Cassazione ha sostenuto che devono ritenersi soddisfatti i caratteri di gravità, precisione e concordanza per le presunzioni di riferibilità dei **conti di familiari** del legale rappresentante di società alla gestione volta a sottrarre materia imponibile, laddove fondate sulle circostanze della ristretta base familiare, del vincolo solidaristico e dei movimenti sui conti correnti non giustificabili dai redditi dichiarati dai titolari.

Quindi è sufficiente dimostrare la sussistenza degli elementi fattuali plurimi attestanti la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie nei confronti del contribuente, per far **scattare la presunzione**.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Cassazione, ordinanza 13 settembre 2010, n. 19493

E' stato esaminato il caso di un amministratore unico di una società e di un socio delegati ad operare sul **conto bancario della suocera** del primo.

“Diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente, la verifica può estendersi anche ai conti dei congiunti degli amministratori della società contribuente, essendo il **rapporto familiare** sufficiente a giustificare - salvo prova contraria - la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti bancari degli indicati soggetti”.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Cassazione, sentenza 24 settembre 2010, n. 20197

L'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di **società di capitali**, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche **quelli formalmente intestati ai soci**, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la **natura fittizia dell'intestazione** o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 13.05.2011 n 10578

In presenza di accertamenti bancari, è **onere del contribuente** dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.



Esame della giurisprudenza di legittimità

Sentenza Cassazione 20.11.2011 n. 25502

In tema di verifiche bancarie, l'art. 32 del DPR n. 600/1973 l'onere probatorio della pretesa fiscale è soddisfatto mediante il semplice riferimento ai movimenti bancari in entrata e in uscita, rimanendo a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità di detti movimenti alla materia imponibile.

Alla presunzione legale ex art. 32, il contribuente può ben opporre – in luogo di una prova – un'altra presunzione semplice, sia perché l'ordinamento è informato al principio della **libertà della prova**, sia perché la prova per presunzioni è comunque una prova, sia perché non è rinvenibile nell'ordinamento alcun principio per cui la prova contraria ad una presunzione non possa essere fornita da un'altra presunzione; sia infine perché la presunzione legale costituisce di per sé una rilevante eccezione al principio del libero apprezzamento, sicché una diversa interpretazione si risolverebbe in una violazione del principio di libertà delle prove.





**GRAZIE PER LA
CORTESE
ATTENZIONE**